

Aula 'B'



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

cessione crediti

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Donato	PLENTEDA	- Presidente -	R.G.N. 25293/02
Dott. Walter	CELENTANO	- Consigliere -	26130/02
Dott. Aldo	CECCHERINI	- Rel. Consigliere -	Cron. 28300
Dott. Stefano	SCHIRO'	- Consigliere -	Rep. 5307
Dott. Maria Rosaria	CULTRERA	- Consigliere -	Ud. 21/09/05

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

ANSALDOBREDA SPA, già BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE
SPA, in persona del legale rappresentate pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI CONDOTTI 91,
presso l'avvocato PAPPALARDO MARISA C/O LIBONATI
JAEGER, che la rappresenta e difende, giusta procura
speciale per Notaio dott. G.C. CAPPELLINI di Pistoia
dell'8.10.2002 rep. n. 71633;

- ricorrente -

contro

BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL, in persona del Vice
Direttore Centrale pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA A VESALIO 22 INT 6, presso

2005

3028



l'avvocato NATALINO IRTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO MARICONDA, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

SOCIMI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

- intimata -

e sul 2° ricorso n° 26130/02 proposto da:

SOCIMI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Commissario liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LANCELLOTTI 18, presso l'avvocato ROSA MARIA MARIANO, rappresentata e difesa dagli avvocati GARAVAGLIA PIERO EMILIO e PALLINI LORENA, giusta delega a margine della comparsa di costituzione;

- ricorrente -

contro

BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL, in persona del Vice Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANDREA VESALIO 22, presso l'avvocato NATALINO IRTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO MARICONDA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -



contro

BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE SPA, ISEFI INTERNAZIONALE
SERVIZI FIN SPA;

- intime -

avverso la sentenza n. 1944/01 della Corte d'Appello di
MILANO, depositata il 13/07/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/09/2005 dal Consigliere Dott. Aldo
CECCHERINI;

udito per il ricorrente l'Avvocato PAPPALARDO, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, BANCA POPOLARE DI MILANO,
l'Avvocato TAMPONI, per delega, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente, SOCIMI SPA, gli Avvocati
GARAVAGLIA e PALLINI, che hanno chiesto l'accoglimento
del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il
rigetto dei ricorsi.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 1 febbraio 1989, la Breda Costruzioni fer-
roviarie (poi AnsaldoBreda) s.p.a. (nel seguito: Breda)
chiese alla So.Ci.Mi. s.p.a. (nel seguito: Socimi) la
fornitura d'impianti elettrici di trazione (motori) ed

ausiliari, necessari ad equipaggiare trentatré filobus dalla stessa Breda prodotti per l'Azienda Trasporti Milanese (ATM). Il prezzo della fornitura fu concordato in £ 9.801.000.000; di esso, il 35% sarebbe stato pagato a 90 giorni dall'accettazione, da parte dell'ATM, del veicolo protoserie. La Socimi, avendo accettato l'ordine il 14 febbraio 1989, ottenne dalla Banca Popolare di Milano scarl (nel séguito: banca), in data 20 aprile 1989, un'apertura di credito per £ 3.000.000.000, da utilizzare in conto corrente, "quale anticipo in ragione del 40% circa sui crediti maturati e maturandi di £ 7.350.750.000 (al netto di iva) verso la Breda", in relazione ai contributi per complessive £ 9.801.000.000 (al netto di iva) in corso di esecuzione e relativi alla fornitura di n. 33 equipaggiamenti elettrici di trazione per filosnodati, destinati all'ATM di Milano... contro cessione di credito a mezzo lettera".

A garanzia dell'apertura di credito per £ 3.000.000.000, in data 11 maggio 1989 la Socimi cedette alla banca ai sensi e per gli effetti dell'art. 1267 c.c. i suoi crediti "maturati e maturandi di £ 7.350.750.000... verso la Breda", dichiarandosi "sempre e comunque garante della solvenza del debitore". La stessa Socimi comunicò alla Breda con raccomandata, ai sen-

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini



si dell'art. 1264 c.c., la cessione dei crediti alla banca. A sua volta, con lettera in data 16 maggio 1989 la Breda comunicò alla Socimi, e per conoscenza alla banca, "di aver preso buona nota dell'operazione di cui sopra, e di essere determinata ad attenersi "alle istruzioni indicateci". Con raccomandata recante sull'avviso di ricevimento il timbro postale del 30 aprile 1992, la banca, rispondendo alla lettera della Breda in data 17/10/1991 che confermava l'avvenuta cessione del credito, chiese alla Breda il pagamento dei crediti ceduti. Il 28 maggio 1992 il Tribunale di Milano dichiarò, a norma dell'art. 1 della legge 3 aprile 1979 n. 95, lo stato d'insolvenza della Socimi, che fu ammessa poi alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con atto notificato il 7 maggio 1995, la banca chiese la condanna della Breda al pagamento della somma di € 4.348.233.500, pari al credito ceduto. La convenuta Breda resistette alla domanda, e chiese la riunione della causa all'altra, da essa promossa nel maggio 1995 contro l'amministrazione straordinaria della Socimi, della banca, e dell'ISEFI Servizi finanziari s.p.a., che il 16 aprile 1992 le aveva comunicato la cessione dei crediti relativi a quattro fatture Socimi, cessioni tutte a vario titolo da essa contestate (per

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

una di esse, perché relativa a fattura già ceduta alla banca). Successivamente i procuratori delle rispettive parti dichiararono che nei rapporti tra Socimi e Breda era venuta a cessare la materia del contendere.

Il Tribunale di Milano, con sentenza 4 dicembre 1997 ritenne che il contratto tra la Socimi e la Breda dovesse qualificarsi come appalto; che l'obbligazione della committente Breda sarebbe sorta solo con l'accettazione dell'opera, nella specie non avvenuta essendo mancato il collaudo; e che quello della Socimi era un credito futuro, come tale non trasferito alla banca cessionaria. Sulla base di questi elementi, il tribunale dichiarò la cessione di credito inefficace nei confronti della Socimi in amministrazione straordinaria, e respinse le domande della banca nei confronti della Breda.

La Banca Popolare di Milano propose appello. La Corte d'appello di Milano, con sentenza 15 luglio 2001, accolse il gravame, dichiarò la cessione di credito a favore della banca opponibile all'Amministrazione straordinaria della Socimi, e la banca appellante creditrice della Breda per la somma di € 2.348.233.500, compresa nel limite del 35% dell'intero valore del contratto di appalto. In motivazione, la corte territoriale considerò che: il contratto prevedeva il pagamento

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

del 35% dell'intera fornitura a novanta giorni dall'accettazione da parte dell'ATM del veicolo protoserie, che doveva essere consegnato tra il luglio e il settembre 1989; tutti i motori erano stati consegnati dalla Socimi alla Breda, che a sua volta li aveva consegnati all'ATM; tali consegne presupponevano la tacita accettazione del veicolo protoserie, verificatasi pertanto prima dell'apertura della procedura concorsuale; non doveva invece aversi riguardo al collaudo, posteriore di alcuni anni anche alla dichiarazione d'insolvenza della Socimi; i vizi lamentati dalla Breda e manifestatisi dopo l'entrata in servizio dei filobus potevano essere fatti valere solo nei limiti e ai sensi dell'art. 1667 c.c., cosa che non era avvenuta nel caso di specie; la riserva dei danni da scomputare dal suo debito, formulata da Breda nella comparsa di risposta in appello, non integrava una simile eccezione; in ogni caso una tale eccezione non poteva essere presa in esame in quella sede, non apparendo il controcredito di facile e pronta liquidazione. La corte considerò inoltre che la cessione di credito - per la cui notifica non era necessario l'intervento dell'ufficiale giudiziario - era stata accettata dalla Breda con una lettera alla banca, in data 17 ottobre 1991, alla quale faceva riferimento la successiva raccomandata della banca

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Cacherini

con timbro recante la data del 30 aprile 1992, anteriore, dunque, alla dichiarazione dello stato d'insolvenza della Socimi.

Contro questa sentenza, non notificata, ricorre per cassazione l'AnsaldoBreda s.p.a, incorporante della Breda, con atto articolato in tre motivi, notificato il giorno 11 ottobre 2002 (ricorso n. 25293/02).

La Banca Popolare di Milano resiste con controricorso notificato il 15 novembre 2002.

La So.Ci.Mi. s.p.a. in amministrazione straordinaria in liquidazione ha proposto a sua volta ricorso contro la stessa sentenza con atto articolato in quattro motivi, notificato il giorno 11 ottobre 2002 (ricorso n. 26130/02). Successivamente la stessa ricorrente ha depositato, il 22 gennaio 2004, una comparsa di costituzione con un nuovo difensore, che riproduce il contenuto del suo ricorso. Anche a tale ricorso la Banca Popolare di Milano resiste con controricorso notificato il 14 novembre 2002.

All'udienza di discussione si è costituito per la ricorrente So.Ci.Mi. s.p.a. un nuovo difensore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c..


Con il primo motivo del ricorso principale della

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ciccherini

Ansaldobreda s.p.a. - rubricato come denuncia di vizi di motivazione su un punto decisivo, e falsa applicazione dell'art. 1260 c.c.- si deduce che, diversamente da quanto si afferma nell'impugnata sentenza, il veicolo protoserie non fu accettato prima della dichiarazione dello stato d'insolvenza; che la corte territoriale non ha spiegato né quando né da chi sarebbe intervenuta l'accettazione; che secondo il contratto l'accettazione doveva essere fatta non da Breda ma da ATM; che tale accettazione non vi era stata, ed era stata rifiutata dall'ATM anche nel 1995 in occasione del collaudo; che secondo il contratto perché sorgesse in capo a Breda l'obbligo di pagare quanto pattuito a favore della So.Ci.Mi. non bastava neppure l'accettazione dell'ATM, ma occorreva che quest'ultima provvedesse ai relativi pagamenti, e che questa condizione non s'era ancora verificata alla data di dichiarazione d'insolvenza della So.Ci.Mi. La ricorrente aggiunge di aver articolato dei capitoli di prova a supporto della sua documentazione, e che si sarebbe dovuto ammettere una tale prova laddove ci si fosse voluti discostare dalle tesi da essa sostenute.

Il motivo è inammissibile. Deve premettersi che nel ricorso non è indicata alcuna affermazione della sentenza impugnata che si ponga in contrasto con la disci-

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Coccherini



plina della credibilità dei crediti (art. 1260 c.c.).

Quanto al resto, sotto la formale rubrica del vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., il motivo svolge delle censure al giudizio di merito compiuto dalla corte territoriale in ordine all'intervenuta accettazione del veicolo protoserie, senza indicare il punto decisivo, rilevabile d'ufficio o specificamente invocato dalla parte nel giudizio di merito, che sarebbe stato ignorato dalla corte territoriale, o la contraddizione che la motivazione della sentenza presenterebbe sul punto dell'intervenuta accettazione del veicolo protoserie. Quest'ultima affermazione è stata motivata sulla base di argomenti presuntivi, dei quali non si deduce l'intrinseca illogicità, e ai quali si contrappongono solo elementi di fatto diversi, non risultanti dalla sentenza. Considerata poi la genericità del riferimento alle prove che nei gradi di merito non sarebbero state ammesse, il motivo si risolve, al di là del formale richiamo all'art. 360 n. 5 c.p.c., nella sollecitazione ad un giudizio di merito estraneo al giudizio di legittimità.


Anche il secondo motivo è posto sotto la rubrica dei vizi di motivazione su un punto decisivo e della violazione di legge (questa volta sono richiamati gli artt. 1460 e 1667 c.c.). Si censura l'affermazione,

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

contenuta nell'impugnata sentenza, che dopo l'accettazione del veicolo protoserie gli eventuali vizi potessero essere fatti valere nei limiti dell'art. 1667 c.c., ciò che, nel caso, non sarebbe avvenuto. Si deduce che a termini di contratto l'anticipazione erogata dalla banca a Socimi, garantita dalla cessione del credito, era variabile; che in tale contesto era corretto che la Breda continuasse a rivolgere le sue contestazioni in merito all'appalto alla Socimi; che i vizi rinvenuti nei motori erano certi e non erano stati contestati nel giudizio; che sia la banca e sia la Socimi erano state rese edotte dei problemi dell'impianto elettrico e di trazione forniti dall'appaltatrice; che la ricorrente aveva sempre negato, anche alla banca, di essere debitrice degli importi reclamati da Socimi, anche prima del negativo di collaudo del veicolo protoserie; che essa non era decaduta da nulla perché il verbale di collaudo era stato negativo, e che l'eccezione d'inesatto adempimento poteva essere opposta anche al cessionario del credito.

Anche in questo caso si deve preliminarmente osservare che alla denuncia della violazione di alcune disposizioni di legge non segue, nell'esposizione del motivo, l'indicazione dei giudizi della sentenza impugnata che si porrebbero in violazione di esse. Per il re-

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Caccherini



sto, le questioni sollevate dalla ricorrente non colgono il punto della decisione, che non verte sull'ambito delle difese spettanti al debitore ceduto nel caso di obbligazioni discendenti dal contratto di appalto, bensì sull'esigibilità del credito ceduto, del cui adempimento si controverte in causa. E' dunque vero che i vizi dell'opera appaltata possono essere fatti valere anche nei confronti del cessionario del credito avente ad oggetto il prezzo dell'appalto. Ma nella specie la domanda verteva non già sul pagamento del saldo del prezzo dell'appalto, bensì esclusivamente sul pagamento dell'anticipo del 35% del prezzo, che sarebbe maturato con l'accettazione del veicolo protoserie, e ha giudicato che tale condizione si fosse in concreto verificata, rendendo conseguentemente esigibile il credito ceduto alla banca. Le altre affermazioni contenute nell'impugnata sentenza, circa la tutela delle ragioni della parte committente in presenza di collaudo negativo o di altri vizi dell'opera, non incidono sul punto decisivo della causa, già ricordato, e non possono pertanto integrare un vizio di motivazione che presenti i requisiti indicati dall'art. 360 n. 5 c.p.c. per la cassazione della sentenza impugnata.

Anche il terzo motivo, posto sotto la rubrica di vizi della motivazione su un punto decisivo, e falsa

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

applicazione degli art. 2697 e 1462, omette di indicare le affermazioni della sentenza impugnata che si porrebbero in contrasto con le norme invocate. Si assume che la banca non aveva prodotto la documentazione necessaria a provare la sua titolarità del credito che si assume ceduto. In particolare, la banca non aveva prodotto l'originale del contratto o una sua copia autentica; inoltre, il saldo di conto corrente, con riguardo alle operazioni annotate nei cinque mesi del 1992 in cui la Socimi era stata *in bonis*, conteneva interessi passivi addebitati con criteri di calcolo variabili ed arbitrari, anche dopo la dichiarazione d'insolvenza, sicché era nullo

Il motivo è infondato, perché investe aspetti della vicenda del tutto estranei alle sole questioni, rilevanti per la decisione, che potevano essere sollevate dall'odierna ricorrente, che era la debitrice ceduta. Quest'ultima è estranea al rapporto tra creditore cedente e cessionario, e laddove abbia accettato la cessione del credito, o questa le sia stata notificata, non ha titolo a pretendere la verifica delle condizioni alle quali la cessione fosse subordinata nel rapporto contrattuale tra cedente e cessionaria.

Con il primo motivo del suo ricorso incidentale, l'amministrazione straordinaria della Socimi deduce la

Il cons. del. est.
dr. Aldo Ceccherini

violazione o falsa applicazione degli artt. 1264, 1265 e 2914 n. 2 c.c. in materia di notifica della cessione del credito. Si censura l'affermazione della corte territoriale, che detta notifica non debba essere effettuata necessariamente a mezzo d'ufficiale giudiziario. Si deduce che nell'art. 2914 n. 2 c.c. si ritiene applicabile il requisito della data certa, e che nella stessa norma per notifica s'intende esclusivamente quella effettuata dall'ufficiale giudiziario. Lo stesso rigore di forma, prosegue la ricorrente, vale per l'opponibilità della cessione al creditore precedente e al fallimento del cedente.

Il motivo è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, l'opponibilità a terzi della cessione del credito non presuppone che la relativa notifica al debitore ceduto sia necessariamente eseguita a mezzo ufficiale giudiziario, costituendo quest'ultima una semplice *species* (prevista esplicitamente dal codice di rito per i soli atti processuali) del più ampio *genus* costituito dalla notificazione intesa come attività diretta a produrre la conoscenza di un atto in capo al destinatario. Ne consegue che, tanto ai fini di cui all'art. 1264, quanto a quelli di cui ai successivi artt. 1265 e 2914, n. 2 del codice civile, la notificazione della cessione (così come il correla-

Il cons. / tel. est.
dr. Aldo Ceccherini

tivo atto di accettazione), non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità (Cass. 12 maggio 1998 n. 4774, 27 settembre 1999 n. 10668, 29 settembre 1999 n. 10788, 2 febbraio 2001 n. 1510, 10 agosto 2002 n. 12141).

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denunciano vizi di motivazione dell'impugnata sentenza sul punto dell'opponibilità della cessione del credito all'amministrazione straordinaria della Socimi. Si deduce che la corte territoriale aveva attribuito efficacia di data certa a delle semplici lettere, ancorché raccomandate, e senza considerare che non conferisce certezza alla data l'apposizione del timbro postale di una raccomandata sull'involucro esterno, fisicamente separato rispetto alla scrittura privata che esso contiene, richiedendosi a tal fine che lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro medesimo è stato apposto.

Il motivo è insufficiente. Nell'impugnata sentenza si utilizza sia la lettera raccomandata con la quale la stessa creditrice Socimi aveva comunicato alla Breda, ai sensi dell'art. 1264 c.c., la cessione dei crediti alla banca; sia la successiva lettera in data 16 maggio

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

1989 con la quale la Breda aveva comunicato alla Soci-
mi, e per conoscenza alla banca, di aver preso buona
nota dell'operazione di cui alla precedente raccomanda-
ta, e di essere determinata ad attenersi alle istruzio-
ni ricevute; e sia, infine, la raccomandata della banca
recante il timbro postale del 30 aprile 1992. Il motivo
di ricorso non chiarisce a quale di questi documenti la
censura debba intendersi riferita: se alla prima racco-
mandata della stessa Socimi (per la quale, tuttavia,
dalla sentenza impugnata non risulta la circostanza che
il timbro postale non facesse corpo con la scrittura),
se alla lettera di risposta della Breda (non raccoman-
data, ma facente riferimento alla precedente raccoman-
data, il cui contenuto era espressamente richiamato ed
accettato), oppure se alla raccomandata della Banca del
30 aprile 1992 (nel quale ultimo caso, tuttavia,
l'esistenza dei ricordati documenti precedenti rendeva
indispensabile l'illustrazione del carattere decisivo
del punto).

Con il terzo motivo del ricorso incidentale si cen-
sura la violazione o falsa applicazione degli artt.
2914 n. 2 c.c. e 45 l. 16 marzo 1942 n. 267 in punto di
opponibilità della cessione di credito all'amministra-
zione straordinaria. Si deduce che, secondo l'impugnata
sentenza, la cessione del credito era avvenuta a mezzo

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Caccherini

dello scambio di lettere avvenuto tra le parti tra l'11 maggio e il 16 maggio 1989, mentre il credito sarebbe divenuto esigibile, nei limiti del 35% del credito complessivo, con la tacita accettazione del veicolo protoserie, e quindi in data non anteriore al luglio 1989. Trattandosi di cessione di credito futuro, doveva trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui, per opporre al fallimento la cessione di crediti futuri, è necessario non solo che tali crediti, sorti dopo il perfezionamento della cessione, siano comunque anteriori al fallimento, ma che essi siano divenuti esigibili prima di tale data e che siano stati singolarmente notificati o accettati dal debitore con atto avente data certa.

Il motivo non può essere accolto. A norma dell'art. 2914 comma primo n. 2 c.c., non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante (né, per conseguenza, del fallimento) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento; e per l'art. 1265 c.c. l'efficacia della cessione riguardo ai terzi (tali devono considerarsi il creditore pignorante e il fallimento) richiede la certezza della data dell'atto di cessione, e non d'altro. Vero è che nel caso dei crediti futuri l'efficacia immediata della cessione è mera-

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

mente obbligatoria, e che l'effetto traslativo del credito si verifica solo al momento successivo in cui il credito viene ad esistenza, come è stato costantemente affermato da questa corte; tuttavia, tale effetto è sottratto alla disponibilità delle parti, e per esso non si pone un problema di opponibilità ex art. 2914 c.c.

Le affermazioni che precedono non si pongono in contrasto con il precedente invocato dalla ricorrente (Cass. 14 novembre 1996 n. 9997), se si considera la sostanziale diversità del caso deciso con quella sentenza. Nella motivazione di essa si legge, infatti, che, come risultava dal ricorso, la cessione dei crediti futuri s'era inserita in un'operazione di factoring perfezionatasi attraverso la sottoscrizione di un "contratto-quadro", in attuazione del quale la parte cedente aveva proceduto alla "segnalazione" del debitore ceduto e a ulteriori cessioni. L'omessa specificazione, nell'originaria pretesa cessione, di tutti gli elementi necessari per l'individuazione del credito o dei crediti ceduti giustificava la successiva affermazione, che in casi come quello occorre tenere presente la ratio dell'art. 1265 (e dell'art. 2914 n. 2): questa disposizione, nel disciplinare l'opponibilità della cessione, al fine di risolvere i conflitti tra i terzi, richiede

Il cons. r. est.
dr. Aldo Ceccherini

il requisito della certezza della data della notifica e dell'accettazione, per contemperare le esigenze di facile circolazione dei crediti con quella di tutela dei terzi. Entrambe le esigenze sarebbero del tutto frustrate se fosse seguita la tesi che, per accertare quali crediti siano venuti ad esistenza prima del pignoramento (o del fallimento), occorrerebbe affidarsi alla dichiarazione del debitore ceduto o alle scritture contabili del fallito, e, in caso di contestazione, all'accertamento giudiziario.

Il problema si pone in termini del tutto diversi nel caso oggi sottoposto alla corte, in cui il credito ceduto era perfettamente identificato nel titolo e nel contenuto, mentre la sua futura insorgenza era condizionata al verificarsi di una circostanza oggettiva (l'accettazione del veicolo protoserie), quantunque inserita nella fattispecie contrattuale e nel complesso di diritti ed obbligazioni da essa discendente. Ed infatti, successivamente al precedente citato, questa corte ha già avuto ~~il~~ modo di chiarire che, in materia di efficacia della cessione di crediti futuri in pregiudizio del creditore pignorante, quando si tratti di crediti maturandi con origine da un unico e già esistente rapporto base, la cessione prevale sul pignoramento, purché sia stata notificata o accettata dal de-


Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

bitore ceduto prima del pignoramento stesso, diversamente da quanto accade per i crediti soltanto eventuali, non necessariamente identificati in tutti gli elementi oggettivi e soggettivi: solo con riguardo a questi ultimi, la prevalenza della cessione richiede che la notificazione o accettazione siano non solo anteriori al pignoramento, ma altresì posteriori al momento in cui il credito sia venuto ad esistenza (Cass. 26 ottobre 2002 n. 15141: il diverso problema, dell'eventuale applicabilità analogica del limite del triennio, non si pone e non è stato sollevato nel caso oggi all'esame della corte).

Tanto premesso sulla questione di diritto, si deve conclusivamente osservare che, nella fattispecie, la supposta posteriorità dell'insorgenza del credito alla cessione opponibile non tiene conto del fatto che la corte territoriale ha valorizzato, in aggiunta alla cessione perfezionata con lo scambio delle lettere del 1989, quella in ogni caso avvenuta con lo scambio delle lettere del 1991-1992, dopo che il credito all'anticipo del prezzo era sorto: punti sui quali, come s'è detto in precedenza, le censure proposte nel presente giudizio di legittimità si sono rivelate immeritevoli di accoglimento.

Con il quarto motivo del ricorso incidentale si de-

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini



nunciano vizi di motivazione sulla configurabilità del credito pari al 35% della fornitura quale credito attuale e non futuro. Si censura l'affermazione della corte territoriale, che il credito della Socimi sarebbe venuto ad esistenza, nella percentuale sopra ricordata, a seguito dell'accettazione tacita del veicolo protose-rie da parte della Breda. Si sostiene che a norma dell'art. 1665 c.c., nell'appalto un'accettazione tacita dell'opera presuppone non soltanto la sua consegna, ma il fatto concludente della ricezione senza riserve. Nel caso in esame le parti, prosegue la ricorrente, avevano pattuito espressamente la necessità del collaudo, e questo punto essenziale non era stato valutato dal giudice di merito. La circostanza che, successivamente, la Breda avesse consegnato tutti i filobus all'ATM non poteva costituire il fatto concludente dell'accettazione, posto che, per tutta la fornitura, elemento essenziale dell'insorgenza del credito era l'esecuzione del collaudo; inoltre la committente aveva, dopo la consegna dell'opera, contestato vizi e difetti, tenendo un comportamento incompatibile con la volontà di accettare.


Infine, un difetto di motivazione sarebbe ravvisabile laddove la corte del merito ha collegato l'immediata esigibilità del credito alla presunta tacita ac-

Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

accettazione del veicolo protoserie. Nella fattispecie non si trattava di prezzo pattuito per singole partite, aventi distinta individualità, bensì di pagamento rateale del prezzo unico complessivo, rispetto al quale la percentuale prevista in conseguenza della consegna del veicolo protoserie costituiva una mera anticipazione regolata in contratto.

Il motivo, nella parte in cui non è assorbito dalle considerazioni svolte a proposito del motivo precedente, non è fondato. Il ragionamento svolto dal giudice del merito per giustificare il suo convincimento circa la tacita accettazione del veicolo protoserie - ravvisabile nel comportamento della Breda che, dopo il protoveicolo, aveva ricevuto la consegna anche di tutti i motori, e li aveva utilizzati per consegnare a propria volta tutti i veicoli all'ATM - postula manifestamente che la ricezione del veicolo protoserie fosse avvenuta senza contestazioni, e non presenta vizi logici. L'amministrazione ricorrente ne denuncia l'insufficienza assumendo che condizione del pagamento in questione fosse il collaudo, e non l'accettazione del veicolo protoserie, ponendosi così in contrasto con tutta la vicenda contrattuale e processuale, quale emerge dalla sentenza impugnata, ciò che, implicando l'esame di profili nuovi del fatto, non è ammissibile in questa sede.


Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini



Quanto all'ultima parte del motivo, la questione sollevata è carente del requisito della decisività. Dalla premessa fatta valere, che la percentuale contrattualmente dovuta dalla Breda, al momento della consegna del protoveicolo, non costituisse se non una rata dell'unico prezzo pattuito per l'intera opera, discende solo che alla consegna del protoveicolo e ai comportamenti tenuti dalla Breda dopo di essa manca il valore di accettazione finale dell'opera, con la conseguente possibilità per la committente di far valere successivamente la garanzia per vizi . In tal modo, tuttavia, non sarebbe travolto il punto decisivo della controversia tra l'odierna ricorrente amministrazione straordinaria della Socimi e la Banca Popolare di Milano, ravvisato dal giudice di merito nella sopravvenuta esigibilità del credito ceduto: l'obbligazione del pagamento di una rata anticipata del prezzo, prevista dal contratto, non perde la sua attualità (incompatibile con la qualifica di credito futuro) per il fatto di costituire solo un'anticipazione del prezzo che sarà dovuto a séguito del collaudo.

In conclusione i ricorsi riuniti devono essere rigettati. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico delle parti soccombenti, e sono liquidate, per ciascuna di esse, come in dispositivo.

Il cons. col. est.
dr. Aldo Ceccherini




P. q. m.

La Corte, preso atto della riunione, rigetta i ricorsi, e condanna ciascuno dei ricorrenti a pagare alla Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 15.200,00, di cui € 15.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 21 settembre 2005.

Il Consigliere estensore


Aldo Ceccherini


Il Presidente


Donato Plenteda

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositata **21 DIC. 2005**


Il


IL CANCELLIERE


CANCELLIERE
Viviana Bianchi

CORTE SUPREMA CASSAZIONE

Si attesta la registrazione presso l'Agenzia
delle Entrate di Roma 2 il 18-01-2006
serie 4 al n. 1642 versate € 163,00
apposta in calce alla copia autentica
art. 278 c.p.c. n. 4115 del 30/5/2002)


Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini